

# Alert

## Privacy - Review

### Google Analytics

#### IMPLICAZIONI PRATICHE DELL'AMMONIMENTO DEL GARANTE PRIVACY

Anche il Garante Privacy Italiano, seguendo le orme delle Autorità di controllo Francese e Austriaca, ha recentemente pubblicato un provvedimento di ammonimento nei confronti del titolare di un sito web italiano per l'uso di Google Analytics ("GA") in violazione del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), in quanto attraverso tale servizio i dati degli utenti italiani del sito web vengono trasferiti negli Stati Uniti, Paese ritenuto privo di un adeguato livello di protezione.

Il Garante ha ingiunto al titolare del sito web oggetto del provvedimento, e a tutti gli altri che utilizzano il medesimo servizio, di conformarsi al Regolamento europeo entro 90 giorni, adottando misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti e l'abbandono, di fatto, del servizio stesso.

Lasciando così in capo ai gestori di migliaia di medi e piccoli siti web la responsabilità di una mancata scelta politica a livello internazionale.

#### IL TRATTAMENTO DI GOOGLE ANALYTICS E I TRASFERIMENTI OGGETTO DI ISTRUTTORIA

Come noto Google Analytics è, in ragione delle sue funzioni avanzate e della gratuità, il servizio di gran lunga più utilizzato dalla gran parte dei siti web nel mondo per misurare le visite dei propri utenti, analizzare il traffico sul proprio sito e determinare quindi le più opportune strategie digitali, ottimizzando i servizi resi e monitorando le proprie campagne di marketing.

Per far ciò, Google Analytics assegna un identificatore ad ogni visitatore (che già di per sé costituisce un dato personale) e raccoglie, mediante cookies trasmessi al browser degli utenti, l'indirizzo IP del dispositivo dell'utente (considerato dato personale anche nel caso fosse troncato e non dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso attraverso altri servizi prestati all'utente) e le informazioni derivanti dall'interazione tra utente e il sito web (informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web, oltre alle pagine visitate a servizi fruiti) per poi inviarle, per l'elaborazione, ai server della parent company negli Stati Uniti.

Il nodo della rilevata illiceità del trattamento sta proprio nel fatto che tale trasferimento verso un Paese già considerato non adeguato dalla sentenza c.d. "Schrems II" del 16 luglio 2020 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) viene effettuato mediante adozione di clausole standard ma in assenza della necessaria verifica e delle adeguate misure supplementari previste dalla Raccomandazione dell'EDPB n. 1/2020.

# Alert

## Privacy - Review

Qualora infatti, a seguito della verifica di cui sopra si rilevi che la legislazione e le prassi del Paese di destinazione dei dati, rendendo possibile alle autorità pubbliche del Paese l'accesso ai dati trasferiti, impediscano all'importatore di rispettare gli obblighi previsti dalle clausole standard - come constatato nel caso di specie in cui i destinatari/importatori sono potenzialmente soggetti alle richieste di accesso da parte delle Autorità governative previste dalla normativa di sicurezza USA vigente - dovrebbero essere adottate misure supplementari che garantiscano un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello previsto dal GDPR.

In buona sostanza e in estrema sintesi, onde evitare che i dati possano essere acceduti dalle autorità governative USA, le misure supplementari dovrebbero essere tali per cui i dati non arrivino o non siano accessibili "in chiaro" sui server USA delle società aventi sede oltreoceano.

Nel caso di specie il Garante ha rilevato come ciò di fatto non sia garantito e quindi le misure adottate non possono ritenersi adeguate in quanto, benché Google garantisca la cifratura dei dati, questa non è sufficiente ad evitare i rischi di un accesso, ai fini di sicurezza nazionale, ai dati trasferiti dall'Unione europea da parte delle Autorità pubbliche degli Stati Uniti, in quanto le tecniche di cifratura adottate prevedono che la disponibilità della chiave di cifratura sia in capo a Google LLC che la detiene, in qualità di importatore, in virtù della necessità di disporre dei dati in chiaro per effettuare elaborazioni e fornire servizi, e che in quanto tale può essere oggetto dell'obbligo di consentirne l'accesso alle Autorità statunitensi.

Pertanto, le misure supplementari adottate nel caso di specie non sono state considerate adeguate con conseguenziale illiceità, ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 46 del GDPR, dei relativi trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti.

### **L'APODITTICA "ACCOUNTABILITY" RICHIESTA DAL GARANTE AI SITI WEB**

Il Garante ha basato la propria decisione sul presupposto per cui, sulla base dei "Google Analytics Terms of Service" e dei "Google Ads Data Processing Terms" predisposti da Google e accettati senza possibilità di negoziazione alcuna dai siti web che fanno uso del servizio di Google Analytics, i siti web agiscono in qualità di titolari del trattamento e designano Google Ireland Limited responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, potendo quest'ultima avvalersi di altri soggetti, in qualità di sub-responsabili del trattamento, fra cui Google LLC avente sede in USA.

Il Garante si è dimostrato del tutto refrattario alla descrizione operata dal sito web destinatario del provvedimento della notoria realtà dei fatti in cui si imbattono tutti i siti web che fruiscono di servizi prestati da colossi informatici irrinunciabili come Google.

# Alert

## Privacy - Review

A nulla è valso infatti per il sito web evidenziare nelle proprie difese, se mai ce ne fosse bisogno, di non disporre di “alcuna forza contrattuale per intrattenere dialoghi commerciali con la sua controparte [né] (...) per interagire con la stessa”, di non possedere “alcun livello di autonomia in merito alle scelte relative ai trasferimenti di dati verso Paesi terzi, ivi incluse l’identificazione delle tipologie di dati oggetto del predetto trasferimento”, di non avere, rispetto alle misure supplementari adottate da Google, “alcuna possibilità di verificare l’implementazione a livello tecnico (...), ovvero di impartire specifiche istruzioni sull’effettiva implementazione delle [stesse]”, “né i mezzi né le possibilità operative o tecniche per imporre al fornitore modifiche delle [predette] misure di sicurezza”.

A fronte di tali condivisibili e notorie argomentazioni il Garante - pur riconoscendo la “asimmetria di potere contrattuale derivante dalla primaria posizione di mercato assunta da Google nel settore dei servizi di web analytics” sulla base della quale il sito web “ha erroneamente assunto come idonee, sulla base delle informazioni rese da Google, le misure supplementari adottate da quest’ultima senza esercitare alcun potere decisionale in merito alle stesse” – ha apoditticamente concluso che non può tuttavia essere accolto quanto sostenuto dal sito web, in considerazione del mero ruolo di Titolare rivestito dallo stesso, in virtù del quale il sito web è tenuto “a mettere in atto, anche nel contesto dei trasferimenti transfrontalieri, misure adeguate ed efficaci a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e ad essere in grado di dimostrare la conformità delle stesse al Regolamento”.

Ma non si è fermato qui.

Pur avendo riconosciuto l’asimmetria di potere contrattuale e quindi la sostanziale impossibilità per i siti web di verificare la correttezza delle informazioni fornitigli da Google, ciò nonostante il Garante ha prescritto a questi ultimi di “di conformare al Capo V del Regolamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica del [...] provvedimento, il trattamento di dati personali degli utenti del sito effettuato per il tramite di Google Analytics, adottando misure supplementari adeguate”, in caso contrario dovendo interrompere i flussi di dati verso gli USA e quindi di fatto l’uso del servizio di Google Analytics.

E’ evidente che anche in questa fase i vari siti web che non possono privarsi del servizio di Google Analytics, null’altro potrebbero fare che “affidarsi” alle rassicurazioni di Google circa il fatto che la nuova release del servizio denominata GA4 abbia implementato le misure supplementari adeguate, senza poterle tuttavia verificare, restando semplicemente in attesa della valutazione postuma del Garante in merito, già anticipata da Guido Scorza, componente del collegio del Garante in una recente intervista, dove ha affermato che “in teoria può esistere un modo per usare in maniera conforme Google Analytics, in pratica è legittimo dubitarne. Capire su quale sponda ci troviamo è compito dei titolari del trattamento. Una volta che sapremo di più su Google Analytics 4, bisognerà fare una verifica di conformità”.

# Alert

## Privacy - Review

### LE IMPLICAZIONI DELLO STALLO POLITICO SULL' ACCORDO INTERNAZIONALE USA /UE

Lo stesso Scorza ha tuttavia riportato la questione sul piano della dura realtà nel riconoscere che *“il primo auspicio – semplicemente perché solo così il problema sarebbe risolto alla radice – è che nelle prossime settimane i Governi di Bruxelles e Washington facciano seguire all'accordo politico annunciato a marzo, un accordo giuridicamente vincolante che consentirebbe la naturale ripresa dell'esportazione di dati dall'Europa agli Stati Uniti”*, in sostituzione del c.d. Privacy Shield dichiarato abrogato dalla sentenza della Corte di Giustizia nel 2020.

Difatti è evidente che sul fronte dei trasferimenti dei dati in USA sia stato demandato ai singoli titolari di trattamento, in questo caso i titolari di siti web, di operare valutazioni e trovare soluzioni e compromessi che porterebbero potenzialmente a centinaia di migliaia di soluzioni diverse fra loro e probabilmente tutte comunque ritenute non idonee, valutazioni e decisioni che hanno invece un chiaro carattere e rilevanza politica internazionale e che non sono state risolte nemmeno al livello della massima diplomazia internazionale.

Non può quindi che prendersi atto della “speranza” di Scorza, che contestualmente rappresenta tuttavia uno spauracchio per i siti web italiani, *“che nei prossimi 90 giorni intervenga un accordo giuridicamente vincolante tra Europa e Stati Uniti. In caso contrario, si configura lo scenario peggiore: il moltiplicarsi di provvedimenti di blocco in relazione ai quali poco si potrà fare. Andranno adottati e saranno destinati ad estendersi a macchia d'olio anche fuori dal perimetro di Google Analytics”*.

### CONCLUSIONI

In attesa che si sblocchi la descritta situazione di stallo sul piano internazionale nonché in considerazione della sostanziale impossibilità per i siti web di conoscere anticipatamente quale possa essere la valutazione del Garante in merito alla nuova release di Google Analytics 4 e non essendo in grado, nella realtà dei fatti, di verificarla da sé, resta ai siti web che vogliono applicare una politica di massima cautela il compito, entro settembre prossimo, di fare una analisi di mercato e selezionare, tra i fornitori di servizi alternativi a Google Analytics, quelli che garantiscano il trattamento esclusivamente all'interno dell'UE, vista la portata e le implicazioni del provvedimento del Garante che potrebbero applicarsi ben oltre Google e ben oltre gli USA.

20.7.2022

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Laura Sini, Associate**

**E:** l.sini@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)